COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

SETTORE 1° -

"Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici – Statistici, Personale"

Via L. Vaccariello, 22, 83017 – Rotondi (AV) Tel. 0824/843264

Fax 0824/843830 e-mail: affarigenerali@comune.rotondi.av.it

sito web: www.comune.rotondi.av.it

Rep. N. 138 del 24/04/2014

Oggetto: Convenzione per incarico legale.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di aprile

Tra

Il Comune di Rotondi, rappresentato dal Sig. Raffaele Cantone responsabile del I^ settore AA.GG.;

e

Avv. Roberta Mainolfi (in seguito, per brevità chiamato incaricato), C.F./P.I. 02716870643 con studio in Cervinara alla Via Finelli, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'ente;

Premesso:

* Che con delibera di G.M. n. 74 del 23.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni è stata approvata la tabella per compensi professionali ai legali esterni nonché la bozza di convenzione per incarico legale;
* Che con delibera di G.M. n. 43 del 07/04/2014, allegata alla presente convenzione, è stato disposto di resistere in giudizio nella lite promossa dal/dalla/dallo Sig. Affinito Filomeno davanti al/alla Giudice di Pace di Cervinara con atto di citazione notificato in data 21/11/2013 ed è stato conferito all'Avv. Roberta Mainolfi l'attività difensoriale del Comune di Rotondi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il comune contrapposto al/alla/allo Sig. Affinito Filomeno, e quindi convenuto resistente dinanzi al/alla Giudice di Pace di Cervinara -

Art. 2

L'incarico comprende oltre alla nomina come legale anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in

essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3

La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione. Ogni ipotesi di transazione stragiudiziale dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.

Art. 4

L'avvocato incaricato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole contenute nel presente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 5

L'avvocato incaricato dichiara altresì di non avere in corso, né a titolo personale, né a titolo professionale, azioni legali contro il Comune di Rotondi e si impegna, per tutta la durata dell'incarico, a non prestare la propria attività professionale in favore di terzi, quando questa determini una condizione di conflitto di interessi con il Comune di Rotondi.

Art. 6

L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente articolo 4 e 5. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

Art. 7

Il compenso per l'attività professionale (diritti ed onorari) viene stabilito, come determinato dalla tabella allegata alla delibera di G.M. n. 74 del 23.10.2009, nella misura forfettaria di € 400,00 comprensiva del 12,5% a titolo di spese generali, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese documentate (spese vive). Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà a titolo di anticipo, all'atto della stipula della presente convenzione e previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato, la somma di € 200,00, oltre IVA e CPA che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
Tuttavia, in caso di liquidazione giurisdizionale delle spese legali in favore del Comune di Rotondi ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Si precisa che, in tal caso, i costi a qualsiasi titolo sostenuti per l'azione di recupero delle spese di giudizio (spese vive, diritti ed onorari) restano a totale carico dell'avvocato incaricato, senza che questi possa pretendere alcuna somma nei confronti del Comune di Rotondi. L'avvocato incaricato è autorizzato a trattenere le somme eccedenti l'importo del compenso professionale pattuito nella prima parte del presente articolo.

Art. 8

Il compenso, come determinato al punto che precede, viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico conferito. Il professionista non potrà rimettere la parcella

per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art. 9

L'incarico professionale si intende concluso alla data di comunicazione al Comune di Rotondi, da parte dell'avvocato incaricato, del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Art. 10

Per poter procedere alla liquidazione definitiva, comprensiva delle spese documentate ed all'attualità non prevedibili, la parcella dovrà essere emessa e presentata al protocollo del Comune di Rotondi.

Art. 11

L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 12

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal d.lgs. n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.

Art. 14

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia

Art. 16

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Rotondi li, 24/04/2014

Il Responsabile del Settore Affari Generali — Raffaele Cantone

Il Avv. Incaricato — Avv. Roberta Mainolfi